

Comune di TITO

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018 *(legge n. 190 del 6 novembre 2012)*

ART. 1 ***(finalità)***

1. Il presente Piano della prevenzione della corruzione, per il triennio 2016/2018, integra le norme già sancite (codici etici, di comportamento, di legalità) e disciplina le regole di attuazione e di controllo.
2. Il Piano in particolare:
 - a) fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
 - b) indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

ART. 2 ***(settori e le attività particolarmente esposti alla corruzione)***

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente piano di prevenzione della corruzione:
 - le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con il DPCM indicato all'art. 1, co. IV, della legge 190 del 2012;
 - le linee guida successivamente contenute nel piano nazionale anticorruzione.
2. Le attività a rischio di corruzione sono di seguito individuate:
 - a) materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;
 - b) materie oggetto di codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;
 - c) materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 54 del dec. legs. 82/2005 (codice amministrazione digitale);
 - d) retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale;
 - e) trasparenza;
 - f) materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di pubblicazione individuate con DPCM ai sensi del co. 31° dell'art. 1 della legge 190/2012.
3. Le seguenti attività, rientranti tra quelle che devono assicurare "livelli essenziali" nelle prestazioni, mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali del Comune, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, sono configurate a rischio di corruzione:
 - a) le attività oggetto di autorizzazione o concessione;**
 - b) le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;**
 - c) le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati;**
 - d) i concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale , progressioni di carriera e dichiarazioni sul salario accessorio;**

- e) pianificazione urbanistica, attività edilizia privata, cimiteriale e condono edilizio con particolare riferimento all'attività istruttoria;
- f) attività connesse agli acquisti di beni, telefonia, Consip;
- g) rilascio carte di identità, rilascio cittadinanza italiana e trasferimenti di residenza;
- h) opere pubbliche, gestione diretta delle stesse e attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva;
- i) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali;
- k) rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche;
- l) attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione tributaria e fiscale;
- m) per le attività di polizia locale:
 - i procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di competenza nazionale e regionale della Polizia locale nonché il rispetto dei termini previsti per il compimento dei relativi atti e compreso il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati;
 - l'attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti o di altri Uffici del Comune;
 - l'espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti o altri Uffici del Comune;
 - il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di competenza;
 - la gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente.

ART. 3

(meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione)

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con la programmazione di appositi incontri di formazione, assolve la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
2. La formazione è curata direttamente dal responsabile della prevenzione della corruzione anche avvalendosi di funzionari della P.A. in quiescenza, particolarmente esperti in materia.
3. Nella programmazione delle attività di formazione devono essere tenuti presenti:
 - a) le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all'art. 2 del presente regolamento, nonché sui temi della legalità e dell'etica;
 - b) i dipendenti e i funzionari che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;
 - c) il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione.

ART. 4

(pubblicità e trasparenza)

1. La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito internet del Comune, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano.
2. La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web del Comune delle informazioni relative alle attività indicate all'art. 2 nel presente piano e delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

ART. 5

(compiti del responsabile della prevenzione della corruzione)

1. Al Segretario Generale, considerata la rilevanza dei controlli interni attribuitigli dal d.l. 174/2012 e successive modifiche e integrazioni, nonché considerati i compiti attribuitigli nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, non devono essere conferiti incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 109 del Tuel n. 267/2000, di Responsabile di Servizio, salvo quelli ove è posto un controllo e/o monitoraggio di Enti pubblici esterni al Comune (ad es. Patti territoriali, Area Programma), nonché salvo situazioni particolari temporanee (di durata non superiore a tre mesi) ove il Sindaco ritiene doversi attribuire l'incarico al Segretario Generale.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione:
 - a) propone il piano triennale della prevenzione entro il 15 dicembre di ogni anno;
 - b) approva, entro il 28 febbraio di ogni anno, per quanto di competenza la **relazione/rendiconto di attuazione del piano dell'anno di riferimento**; l'approvazione si basa sui rendiconti presentati dai dirigenti sui risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione;
 - c) sottopone entro il 28 febbraio di ogni anno, il rendiconto di attuazione del piano triennale della prevenzione dell'anno di riferimento al controllo dell'OIV (Organismo Interno di valutazione) per le attività di valutazione dei Responsabili apicali;
 - d) presenta, entro la data di approvazione del conto consuntivo, al Consiglio Comunale la relazione del rendiconto di attuazione del piano dell'anno di riferimento; il rendiconto deve contenere una relazione dettagliata sulle attività poste da ciascun Responsabile apicale in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità emanate dal Comune;
 - e) Propone, ove possibile, al Sindaco la rotazione, con cadenza triennale, degli incarichi dei Responsabili delle posizioni organizzative;
 - f) individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
 - g) procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità; ciò in applicazione del regolamento sui controlli interni, con riferimento ai procedimenti del controllo di gestione e in particolare al monitoraggio con la applicazione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività)

ART. 6

(compiti dei dipendenti e dei responsabili delle posizioni organizzative)

1. I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, i responsabili delle posizioni organizzative, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione approvato con il presente regolamento e provvedono all'esecuzione; essi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
2. I responsabili delle posizioni organizzative e i dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano tempestivamente e senza soluzione di continuità il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale.

ART. 7

(compiti dell'Organismo indipendente di valutazione)

1. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione sono designati dal Sindaco, previa valutazione dei curricula e mediante procedure ad evidenza pubblica rese note nell'albo pretorio comunale. L'OIV verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei dirigenti.
2. La corresponsione della indennità di risultato dei Responsabili delle posizioni organizzative e del Segretario Generale nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, con riferimento alle rispettive competenze, è direttamente e proporzionalmente collegata alla attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento.
3. Il presente articolo integra il regolamento sui criteri inerenti i controlli interni.

ART. 8
(responsabilità)

1. Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 1 co. 12°, 13° e 14° della legge 190/2012.
2. Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei dipendenti e dei Responsabili delle posizioni organizzative, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione.

ART. 9
(recepimento dinamico modifiche legge 190/2012)

Le norme del presente regolamento recepiscono dinamicamente le modifiche alla legge 190/2012.